

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245
N. 1445 DEL 04/09/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. dott.ssa ELISABETTA ZAMBONIN

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE, AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA, DI UN MEDICO SPECIALIZZANDO ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA - DR.SSA CHIARA FAGGIONI

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 1487/23

Il Responsabile , Direttore U.O.C. Affari Generali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: per il Dirigente, f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali riferisce quanto di seguito.

Premesso che:

- l'Università degli Studi di Brescia ha chiesto a questa Azienda, nota ns. prot. n. 62678 del 21/07/2023, di siglare un accordo per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria al di fuori della rete formativa di un medico specializzando – dr.ssa Chiara Faggioni – iscritto al IV anno della Scuola di specializzazione in Radiodiagnostica, con decorrenza dall'11/09/2023 al 31/10/2023;
- in merito alla formazione medico specialistica, la Regione del Veneto con le note circolari prot. n. 35512 del 30/01/2018 e prot. n. 111059 del 22/03/2018 ha dato disposizioni circa le convenzioni da stipularsi con gli Atenei per l'attività formativa dei medici specializzandi presso le strutture delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;

Tenuto conto delle disposizioni di cui sopra, questa Azienda, con nota ns. prot. n. 68996 dell'11/08/2023, ha chiesto ai competenti Uffici Regionali il rilascio del nulla osta per l'approvazione della convenzione di cui sopra.

Considerato che:

- la Direzione Risorse Umane del SSR – Regione Veneto - con nota ns. prot. n. 73392 del 31/08/2023 ha espresso nulla osta alla stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Brescia nel testo proposto per la frequenza della dr.ssa Chiara Faggioni presso l'U.O.C. di Radiologia del P.O. Santorso;
- l'attività di stage della dr.ssa Chiara Faggioni presso la nostra Azienda non è superiore a 18 mesi come pure la struttura ospitante non risulta satura.

Rilevato che Il Direttore Sanitario, il Direttore Medico del P.O. Santorso e il Direttore f.f. dell'U.O.C. di Radiologia del P.O. Santorso hanno espresso parere favorevole all'attivazione della convenzione, come da documentazione agli atti del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, propone di approvare il testo della convenzione con l'Università degli Studi di Brescia per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria al di fuori della rete formativa di un medico specializzando (dr.ssa Chiara Faggioni) così come allegato alla presente proposta

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;
- l'art.3 del Dlgs 30 dicembre 1992, n 502 e s.m.i.;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402;
- la L.R. 14/09/1994, n. 56
- la L.R. 25/10/2016, n. 19
- le note protocollo n. 35512 del 30.01.2018 e n. 111059 del 22.03.2018 della Regione Veneto Area Sanità e Sociale

Ritenuto di approvare il testo della convenzione citata in premessa;

Dato atto che il responsabile del Servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e

regolamentare;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di approvare il testo di convenzione (con decorrenza 11/09/2023 – 31/10/2023) tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana e l'Università degli Studi di Brescia, per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria al di fuori della rete formativa di un medico specializzando - dr.ssa Chiara Faggioni – iscritta al IV anno della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica, nel testo allegato al presente provvedimento di cui, assieme all'Allegato denominato “ Progetto Formativo”, costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che per la frequenza di cui sopra questa Azienda provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali per la responsabilità civile verso terzi colpa lieve e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Dlgs n. 368/99;
3. di prendere atto che il medico invece provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per colpa grave, ai sensi della L. n. 24/2017;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'ex art. 23, del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA
PROFESSIONALIZZANTE E TIROCINIO
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE
ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

**DOTT.SSA FAGGIONI CHIARA
MEDICO SPECIALIZZANDO IN RADIODIAGNOSTICA**

VISTO l'art. 27 del D.P.R. n. 382/80 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica" che statuisce la facoltà per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;

VISTO l'art. 1, comma 1 del D.P.R. 10.3.1982, n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento" che stabilisce che le Scuole di Specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE";

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO il decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, che definisce gli standard minimi che devono essere posseduti dalle singole strutture su cui insistono le scuole di specializzazione e gli standard minimi specifici relativi alle singole specialità, determinati dall'Osservatorio nazionale, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs n. 368/1999;

VISTO il regolamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria. Il predetto Decreto Interministeriale prevede altresì che per lo svolgimento dell'attività formativa professionalizzante ed i tirocini presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica devono essere approvate apposite, motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga, nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;

VISTO l'art. 2 dello Statuto dell'Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. del 14 settembre 2020 n. 616, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale 26 settembre 2020, n. 239, che prevede la possibilità di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

VISTO l'art. 25 del Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria approvato con



D.R. n. 818 del 4.10.2019, che statuisce che la formazione specialistica venga svolta secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola, attraverso la frequenza di attività in diverse strutture, servizi, settori, Unità Operative convenzionate;

VISTO il decreto d'urgenza del Direttore della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica del 14.06.2023 che ha espresso parere favorevole alla frequenza delle attività formative ed assistenziali presso l'Ospedale Alto Vicentino da parte del medico in formazione specialistica Dott.ssa CHIARA FAGGIONI iscritta al 4° anno alla Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica;

CONSIDERATO che il Direttore f.f. dell'UOC di Radiologia - dr. Calogero Cicero - Ospedale Alto Vicentino - del P.O. di Santorso dell'Azienda ospitante ha espresso la disponibilità ad accogliere il suddetto medico in formazione specialistica per lo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale;

CONSIDERATO che l'U.O.C. di Radiologia del P.O. Santorso costituisce struttura della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Radiologia dell'Università degli Studi di Verona e possiede ulteriore capacità ricettiva in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo convenzionato che frequentano tale struttura;

TUTTO CIO' PREMESSO TRA

L'Università degli Studi di Brescia, codice fiscale 98007650173, con sede legale in Brescia, Piazza Mercato n. 15, nella persona del Direttore della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica prof. Andrea Borghesi, PEC: ammcenr@cert.unibs.it, d'ora in poi denominata "soggetto promotore",

E

L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA, con sede legale in via dei Lotti 40 – 36061 Bassano del Grappa(VI), C.F./P.IVA 00913430245, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale, dott. Carlo Bramezza, PEC: protocollo.aulss7@pecveneto.it,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Tirocinante

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Radiodiagnostica, la dott.ssa CHIARA FAGGIONI codice fiscale FGGCHR93M52L551V nata a Valdarno (VI) il 12/08/1993 ed ivi residente in via Keplero n. 11/D (d'ora in poi denominato "tirocinante").

Art. 3 – Durata tirocinio

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dall'11/09/2023 al 31/10/2023.

Il tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in regime di *stage* per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature dell' Unità Operativa Complessa di Radiologia del P.O. di Santorso (VI) - Azienda ULSS 7 Pedemontana -



con orario di accesso: 08:00 – 20:00.

Il tirocinante svolge la propria attività per un orario settimanale massimo pari a quello previsto per il personale del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, e con modalità analoghe compatibili, d'intesa con il Direttore della Scuola, con le esigenze del piano formativo individuale.

Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolge le attività formative di cui al piano formativo individuale (All. 1).

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

L'attività dello specializzando si configura come attività formativa e, pertanto, non può essere considerata come sostitutiva di quella del personale ospedaliero.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Il medico in formazione specialistica deve essere riconoscibile come tale dai pazienti che ricevono prestazioni diagnostiche o terapeutiche.

Art. 7 – Tutore

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida del dott. Andrea Pezzato, indicato come tutore dal soggetto ospitante.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

In particolare, il tutor designato e/o il Dirigente medico Responsabile della U.O. di Soggetto ospitante, presso la quale il medico in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare e certificare le attività e gli interventi dallo stesso effettuati.

A fine tirocinio sarà predisposto un resoconto sintetico delle attività svolte dal medico in formazione specialistica.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio di cui alla presente convenzione l'attività di formazione è seguita e verificata dal Prof. Andrea Borghesi tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Tutela assicurativa

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Lo specializzando invece provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per colpa grave ai sensi della Legge n. 24/2017 (cd. Gelli – Bianco) e la consegna al soggetto ospitante di copia del certificato di assicurazione.

Art. 11 - Sicurezza

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto



legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, Università e soggetto ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- l'Università è garante della “formazione generale” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08;
- il soggetto ospitante è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, il soggetto ospitante si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;
- il soggetto ospitante, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale lo specializzando sarà inserito, provvede a fornire i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto.

L'Università è garante della sorveglianza sanitaria sul proprio personale, ivi compresi gli specializzandi. Nello specifico si fa carico di:

1. accertamenti sanitari volti alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica comprensivi delle visite mediche ed indagini integrative come previsto dalla normativa vigente (art. 41 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.);
2. attestazione sullo stato immunitario per le seguenti malattie infettive: morbillo, varicella, rosolia, parotite, epatite B e C, infezione tubercolare valutati attraverso specifiche indagini immunosierologiche.

Il soggetto ospitante, preso atto della sorveglianza sanitaria effettuata, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale lo specializzando sarà inserito, stabilirà se la suddetta sorveglianza andrà integrata da ulteriori visite mediche e/o accertamenti sanitari che si rendano necessari per l'idoneità alla mansione specifica previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In ambito di radioprotezione, l'attività o gli ambienti di lavoro devono rispettare le disposizioni del D.Lgs. 101/2020 e, pertanto, si considerano:

Lavoratore esterno = specializzando

Datore di Lavoro = Università degli Studi di Brescia

Ente Ospitante = Azienda ospitante

Qualora lo specializzando, nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, sia esposto a rischi da radiazioni ionizzanti presso le strutture del soggetto ospitante ove sarà inserito, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 112, 113 e 115 del D.Lgs. 101/2020, le Parti concordano quanto segue:

1. Il soggetto ospitante e l'Università, assicurano preventivamente, secondo modalità da trattare anche direttamente, adeguati contatti tra i rispettivi Esperti di Radioprotezione e Medici Autorizzati al fine di raccogliere le informazioni necessarie e adottare le azioni idonee al coordinamento delle misure di radioprotezione.
2. Gli Esperti di Radioprotezione dei due enti verificano prioritariamente la classificazione di rischio dello specializzando in funzione dell'attività che verrà effettuata presso il soggetto ospitante e concordano il vincolo di dose. L'Esperto di Radioprotezione dell'Università provvede ad effettuare la classificazione di rischio lavorativo. In caso di classificazione in categoria A gli specializzandi saranno dotati di libretto personale di radioprotezione, istituito ai sensi dell'art. 112 D.Lgs 101/2020, da presentare all'Esperto di Radioprotezione (ERP) del Soggetto Ospitante prima dell'inizio dell'attività e sul quale verranno trascritte le risultanze dosimetriche da parte dello stesso Esperto di Radioprotezione del Soggetto ospitante.



3. Il Medico Autorizzato dell'Università, per gli specializzandi classificati come lavoratori "esposti", provvede, a seguito dei necessari accertamenti di sorveglianza sanitaria previsti dalla normativa vigente, ad istituire e aggiornare il Documento Sanitario Personale e a redigere il certificato di idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti che sarà inviato all'Azienda.

Il soggetto ospitante provvede:

- a dotare gli specializzandi di dosimetri personali, salvo accordi specifici tra Esperti di Radioprotezione per brevi periodi di frequenza;
- assicurare che lo specializzando riceva una adeguata informazione circa i rischi specifici cui è esposto, e, se del caso, una formazione specifica in analogia all'attività svolta.

Con periodicità compatibile con le indicazioni di legge, l'Esperto di Radioprotezione del soggetto ospitante trasmette all'Esperto di Radioprotezione dell'Università la dosimetria personale che viene registrata nella scheda dosimetrica personale istituita dall'Università. Nell'eventualità in cui lo specializzando fosse classificato in categoria A, il soggetto ospitante dovrà altresì registrare il monitoraggio dosimetrico personale sul libretto individuale.

Art. 12 – Privacy

L'Azienda, l'Università e lo specializzando si impegnano ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (adeguamento al Regolamento UE n. 2016/679 "General data protection regulation - GDPR") in materia di trattamento di dati personali, con particolare riferimento all'eventuale trattamento di dati sensibili.

Lo specializzando è tenuto a rispettare le istruzioni ricevute dall'Azienda circa le modalità di utilizzo dei dati personali di cui dovesse venire a conoscenza nell'ambito delle attività disciplinate dalla presente convenzione.

La titolarità del trattamento dei dati personali durante il tirocinio presso l'Azienda è in capo all'Azienda medesima e lo specializzando sarà individuato quale "soggetto designato" ai sensi dell'articolo 2 *quaterdecies* del D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e dovrà provvedere al trattamento dei dati personali, esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, attenendosi precisamente alle istruzioni a tal fine impartitegli e comunque nel rispetto dei canoni di pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità dei trattamenti rispetto alle finalità perseguite.

Art. 13 – Mensa e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, alle condizioni previste per il personale non dipendente, e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 14 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 15 – Norma finale

La presente convenzione potrà essere prorogata su espressa volontà delle parti.

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle Parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per il soggetto ospitante e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Art. 16 – Modalità di stipula

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi



dell'art.15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Art. 17 – Imposta di bollo e di registro

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale.

L'imposta di bollo rimane ad esclusivo carico del soggetto proponente.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

Il Direttore della Scuola di Specializzazione
in Radiodiagnostica
(Prof. Andrea Borghesi)
Firmato digitalmente

PER L' AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA

Il Direttore Generale
(Dott. Carlo Bramezza)
Firmato digitalmente



SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA

Progetto formativo individuale per l'attività presso strutture sanitarie extra rete formative per medici in formazione specialistica

(Il progetto non può superare i 18 mesi -periodo massimo di permanenza extra rete formativa- nell'intera durata del corso)

Medico in formazione specialistica: Chiara Faggioni
Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica
Anno di corso IV° a.a. 2021-2022 (a.a.o. 2022-2023)
Nato a Valdagno (VI) il 12/08/1993
Codice fiscale FGGCHR93M52L551V
Tel. 3469556301
e-mail c.faggioni@unibs.it

Azienda/Ente presso cui si svolge il periodo di formazione specialistica:
Ospedale Alto Vicentino di Santorso (VI)
Reperto di Radiologia

Tutor universitario Prof. Andrea Borghesi
Tutor struttura ospitante Dr. Andrea Pezzato (Direttore FF, Dr. Calogero Cicero)
Recapito Segreteria: Dr.ssa Carmen Cervellin, 0424 88 9754, carmen.cervellin@aulss7.veneto.it,
protocollo.aulss7@pecveneto.it

Periodo di formazione fuori rete: dal 11/09/2023 al 31/10/2023

Obiettivi formativi, attività professionalizzanti:

- Imaging body avanzato (studi RM epato-pancreatico-biliari, entero-RM, RM pelvi/retto, RM multiparametrica della prostata con approfondimento sulla tecnica fusion per l'esecuzione di biopsie mirate e trattamento crioablativo di lesioni prostatiche)
- Imaging avanzato cardiovascolare (cardio-TC, cardio-RM, angio-TC secondo protocollo pre-TAVI)
- Neuro-imaging (angio-TC perfusione in urgenza, RM encefalo e rachide)
- Imaging muscoloscheletrico con RM "open" a basso campo; artro-RM ed infiltrazioni di spalla ed anca; trattamenti come alcolizzazione di neuromi di Morton e radiofrequenza delle faccette articolari
- Partecipazione a meeting/gruppi multidisciplinari (PDTA prostata, meeting chirurgico-gastroenterologico-oncologico, meeting neurologico-neuroradiologico-neurochirurgico)
- Ecografia con mezzo di contrasto multidistrettuale (rene, fegato, milza, testicolo)
- Drenaggi e agoaspirati/biopsie profondi pleurico-polmonari, epatici e renali sotto guida ecografica e TC; procedure interventistiche (drenaggi biliari, chemioembolizzazioni, termoablazioni)

Il Direttore della Scuola di Specializzazione
in Radiodiagnostica
(Prof. Andrea Borghesi)
[F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05]